COMUNE DI ARAGONA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Ordinanza Dirigenziale

07. SETTORE VII - POLIZIA LOCALE

Reg. I. N. 23 del 04/05/2026
R.U.O. N. 31 DEL 04/05/2026

OGGETTO: **OGGETTO: ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE E PEDONALE DELLA VIA SANTO CASTELLANO PER LAVORI AL SOTTOVIA FERROVIARIO AL KM 123+937**

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 11272/2026 del 04-05-2026
Allegato 1 - Copia Documento

IL RESPONSABILE

VISTA la nota, (atti prot. n. 8983/2026 del 02.04.2026), prodotta dalla RFI (rete ferroviaria italiana), con la quale informava il Comune di Aragona che avrebbero dovuto eseguire dei lavori di ampliamento di un sottopasso ferroviario, in questa Contrada Ranciditi;

CONSIDERATO che, detti lavori interessano la Via Santo Castellano che attraversa detto sottopasso, risulta necessario, poiché la stessa, in prossimità dei lavori, dovrà essere chiusa al transito veicolare e pedonale, individuare una viabilità alternativa per i residenti o proprietari di immobili presenti oltre l'intersezione;

VISTI gli, accertamenti del caso, risulta quale, unica alternativa la strada interpoderale che collega la stessa Via Castellano alla S. P. n° 3 A;

VISTI il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la D.S. N° 8, del 01/03/2023, RUD 204 del 01/03/2023, con la quale è stata definita la struttura organizzativa dell'Ente;

VISTA la D.S. N° 4, del 27/02/2026, RUD 221 del 01/03/2026, con la quale è stato nominato il responsabile del 7° Settore e sono state conferite le funzioni gestionali;

VISTI:

- l'art. 107, commi 5 e 109, comma 2, del D.lgs 267/2000 ove viene previsto che tutte "le disposizioni previgenti che conferiscono agli organi di governo l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi... si intendono nel senso che la rispettiva competenza spetta ai dirigenti/responsabili dei servizi";
- la legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepita dalla L.R. n° 48/91 e successive modifiche ed integrazione;
- la Legge n. 30 del 23/12/2000 e, s.m.i., che detta nuove norme sull'Ordinamento degli Enti Locali;
- L'O.R.EE.LL;
- il codice etico e di comportamento;
- il PIAO;
- il vigente Statuto Comunale;

RITENUTO doversi provvedere in merito.

ORDINA

Con decorrenza dal 11/05/2026 e fino al 20/09/2026, è vietata la circolazione veicolare e pedonale, nella Via Santo Castellana, nel tratto del Km 123+937;

1. Gli Operatori della Polizia Municipale potranno anticipare o posticipare la chiusura e/o la riapertura della circolazione veicolare dei singoli tratti viari indicati nella presente Ordinanza e potranno assumere tutte le iniziative ritenute necessarie per assicurare una regolare disciplina del traffico nelle vie direttamente interessate dai lavori ed in quelle ad esse limitrofe;
2. La Ditta incaricata dell'esecuzione di detti lavori, provvederà ad istituire il divieto di circolazione nella Via Santo Castellana, mediante la sistemazione di regolamentare segnaletica stradale, in conformità delle prescrizioni del Codice della Strada;
3. Ai sensi dell'Art. 21 del Codice della Strada e dalle norme di riferimento del regolamento di attuazione dell'anzidetto Codice, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione mantenendo in perfetta efficienza la segnaletica stradale anche nelle ore notturne;
4. La Ditta esecutrice dei lavori dovrà garantire che i luoghi di lavoro al servizio dell'incarico ricevuto, dovranno rispondere, tenuto conto delle caratteristiche degli stessi e della valutazione dei rischi, alle norme specifiche del Dlgs n.81/2008;
5. Al termine delle operazioni, il tratto interessato dai lavori in parola, dovrà essere sgombero da qualsiasi materiale che possa mettere in pericolo il transito veicolare e pedonale provvedendo al ripristino originario dello stato dei luoghi;
6. L'Ente Comune di Aragona è esonerato da qualsiasi responsabilità civile e penale per fatti accaduti durante lo svolgimento dei lavori anche se dipendenti da situazioni esistenti sui singoli tratti della strada interessata dagli interventi di che trattasi;
7. La presente Ordinanza, valida per i giorni e le modalità suindicate, è sempre revocabile per motivi di necessità, sicurezza ed incolumità pubblica o per inosservanza delle prescrizioni cui è vincolata;
8. Gli Ufficiali e gli Agenti della Polizia Municipale e degli altri Organi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S., sono incaricati di fare osservare le prescrizioni del presente provvedimento.

DARE ATTO

1. che la presente Ordinanza non costituisce titolo abilitativo per la manomissione del suolo pubblico comunale né tantomeno autorizzazione all'occupazione dello stesso;
2. che il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile, in quanto non comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
3. che in merito al presente atto non vi è conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90 e dell'art. 6 D.P.R. n. 62/2013;

PUBBLICARE il presente provvedimento all'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito istituzionale del Comune, alla voce "Amministrazione Trasparente", sezione "Provvedimenti", sottosezione "Provvedimenti Dirigenti", elenco "Ordinanze Dirigenziali", ai sensi di quanto disposto dagli artt. 23,26 e 27 del D. Lgs. 14/03/2013, n.33 e s.m.i.

Dalla data di pubblicazione, avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso:

- Entro 60 giorni al TAR Sicilia (PA);
- Entro 120 giorni al Presidente della Repubblica (in Sicilia al Presidente della Regione).

AVVERTENZE:

Ai sensi degli artt.3, quarto comma, e 5, terzo comma della Legge 7 Agosto 1990 n° 241 s.m.i., avverte che:

1. il Responsabile del presente procedimento è l'Isp. Capo di P.M. Vincenzo Sammartino;
2. i soggetti titolari del potere sostitutivo del presente provvedimento sono:
 per il Responsabile del procedimento, il Dirigente Francesco Buscemi email:
 Francesco.Buscemi@comune.aragona.ag.it;

TRASMETTERE la presente:

- a rfi-dpr-dtp.pa.ing@pec.rfi.it
- alla stazione dei carabinieri di Aragona pec: tag28220@pec.carabinieri.it;
- al responsabile 6°settore Sviluppo Economico e Lavori Pubblici.

I contravventori saranno puniti a norma di legge.

Il Responsabile del Settore
Buscemi Francesco / InfoCamere S.C.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 11272/2026 del 04-05-2026
Allegato 1 - Copia Documento